

N. 2960

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARCHETTI e CO’**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1997**

—————

Applicazione dell’articolo 155 della legge 11 luglio 1980,  
n. 312, agli ex direttori aggiunti di divisione

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema che il presente disegno di legge intende risolvere coinvolge una piccola categoria di ex impiegati dello Stato, Direttori aggiunti di divisione ed equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In attuazione di detto decreto i Direttori di sezione, o equiparati, hanno subito, in sede di promozione, discriminazioni con attribuzioni di qualifiche diverse.

L'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sembrava sanare questo *vulnus* in quanto prevedeva, all'articolo 155, il conferimento, anche in soprannumero, della promozione a Direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento ai direttori aggiunti equiparati che avessero maturato, al 31 dicembre 1972, la qualifica di direttori di sezione equiparati.

La mancanza nel dispositivo di un esplicito riferimento ai pensionati ha determinato la non applicazione di questa norma fino

a quando il Consiglio di Stato, sezione VI, con decisione n. 732 del 6 giugno 1989, non ha accolto il ricorso di un dipendente del Ministero della pubblica istruzione.

La citata discriminazione ha comportato una penalizzazione nel trattamento pensionistico e anche con la legge 17 aprile 1985, n. 141, sulla perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, l'aumento del 20,3 per cento del trattamento di primo dirigente si è tradotto per i direttori aggiunti, considerati non dirigenti, in un aumento dell'11,60 per cento con una chiara violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

Va inoltre ricordato che la Camera dei deputati nella seduta della prima Commissione (Affari costituzionali) il 21 maggio 1986, approvò ad unanimità un testo unificato delle varie proposte di legge sul problema, decisione questa che non ha avuto seguito per l'interruzione anticipata della legislatura.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è applicato anche ai Direttori aggiunti di divisione o equiparati, collocati a riposo entro il 30 giugno 1973, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998.

